

REGOLAMENTO
per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio
e per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

INDICE

Art. 1 Finalità

SEZIONE PRIMA – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Art. 2 Istituzione della Commissione per il paesaggio

Art. 3 Competenze

Art. 4 Composizione

Art. 5 Nomina

Art. 6 Durata

Art. 7 Convocazione

Art. 8 Validità delle sedute e delle decisioni

Art. 9 Istruttoria tecnico-amministrativa

Art. 10 Attività di segreteria

Art. 11 Criteri per l'espressione del parere

Art. 12 Sopralluoghi e audizioni

Art. 13 Compensi

**SEZIONE SECONDA – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
PECUNIARIE**

Art. 14 Ambito di applicazione

Art. 15 Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative

Art. 16 Calcolo del maggior profitto (S) conseguente alla realizzazione delle opere abusive

Art. 17 Valori forfettari del maggior profitto (S)

Art. 18 Calcolo del danno arrecato

Art. 19 Modalità di pagamento

Art. 20 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica

Art. 21 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

Art. 22 Norma transitoria

Art. 23 Entrata in vigore

Art. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina nella Sezione Prima l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. e nella Sezione Seconda si occupa dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. in caso di opere realizzate in assenza o difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica.

SEZIONE PRIMA- LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**Art. 2 Istituzione della Commissione per il paesaggio**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. è istituita la Commissione per il paesaggio della Città metropolitana di Milano (di seguito denominata Commissione).

Art. 3 Competenze

Secondo quanto disposto dall'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., la Commissione è l'organo tecnico-consultivo che ha il compito di esprimere pareri obbligatori in merito:

1. al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in regime ordinario, all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 42/2004 e alle autorizzazioni paesaggistiche in regime semplificato di cui all'art. 11 del D.P.R. 31/2017 in riferimento:
 - agli interventi di competenza della Città metropolitana di Milano ai sensi dell'articolo 80, comma 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
 - agli interventi di trasformazione del bosco, nonché alle opere che comportino anche trasformazione del bosco, qualora ricadano in territori esclusi dai parchi regionali e dalle unioni di comuni, ai sensi dell'art. 80, comma 7, della citata legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
 - agli interventi di competenza comunale, qualora il Comune, o eventualmente l'unione di Comuni, non sia riconosciuto idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche da parte della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 80, comma 9, della citata legge regionale 12/2005 e s.m.i.;
2. al giudizio di impatto paesistico dei progetti previsto dalla normativa del piano paesaggistico regionale;
3. a ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Art. 4 Composizione

La Commissione è composta da cinque membri esterni all'ente, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, scelti mediante selezione pubblica, sulla base di comparazione e valutazione dei curricula dei candidati, nel rispetto dei criteri e dei requisiti disposti dalla Regione con D.G.R. n. 8/7977 del 6 agosto 2008 e s.m.i.

La valutazione dei curricula pervenuti viene effettuata da un nucleo di valutazione preventivamente individuato dal Dirigente del Settore a cui è attribuita la competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Ai lavori della Commissione per il paesaggio partecipano di norma, senza diritto di voto:

- il tecnico di Città metropolitana istruttore della pratica per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

- il tecnico di Città metropolitana istruttore della pratica per il rilascio dell'autorizzazione all'attività a cui fanno riferimento gli interventi;
- il tecnico del Comune, ed eventualmente del Parco, nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.

Art. 5 Nomina

La nomina dei membri della Commissione per il paesaggio, fra cui verrà designato anche il presidente e il vice-presidente vicario, è demandata ad un atto del Sindaco metropolitano, sulla base della lista dei candidati idonei individuati dal nucleo di valutazione di cui all'articolo precedente.

Art. 6 Durata

La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in tutti i casi, fino alla nomina della nuova Commissione che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.

L'assenza ingiustificata, da parte dei membri esterni, a tre sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dalla nomina.

In caso di cessazione o decadenza dalla carica prima della scadenza del mandato di uno dei componenti della Commissione, si provvederà alla sua sostituzione, attingendo alla lista dei candidati idonei e secondo le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 7 Convocazione

La Commissione è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente vicario. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e pervenire almeno tre giorni prima della seduta unitamente all'ordine del giorno.

Art. 8 Validità delle sedute e delle decisioni

Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno tre membri, tra cui il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente vicario, e altri due componenti la Commissione stessa.

La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti della Commissione, nel caso in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra l'argomento oggetto di parere e specifici interessi propri o di parenti o affini, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Art. 9 Istruttoria tecnico - amministrativa

Il Settore a cui è attribuita la competenza in materia di rilascio di provvedimento paesaggistico esercita anche i relativi compiti istruttori.

La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere i propri pareri in sede di prima convocazione. I pareri della Commissione debbono essere congruamente motivati, anche nei casi in cui siano favorevoli.

Qualora sia rilasciato un provvedimento paesaggistico non conforme al parere della Commissione per il paesaggio, tale discostamento viene motivato adeguatamente.

Art. 10 Attività di segreteria

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito dell'Area all'interno della quale è individuato il Settore a cui è attribuita la competenza in materia.

Il segretario della Commissione, designato con atto del Direttore del Settore competente, assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze, sottoscritti da tutti i membri della Commissione e dal segretario, ed alla loro raccolta ed archiviazione.

Art. 11 Criteri per l'espressione del parere

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri di gestione del bene.

In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso e agli specifici criteri di gestione del vincolo, ove esistenti, emanati dalla Regione.

Nel caso dei vincoli operanti ope legis ("ex Galasso"), si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene;

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica, gli indirizzi di tutela, nonché la conformità alle prescrizioni, espressi dagli strumenti di pianificazione aventi valenza paesaggistica e, in particolare: dal Piano Paesaggistico Regionale; dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP e, in futuro, dal Piano territoriale metropolitano); dai Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi ove ricorra il caso; dai PGT, con particolare riferimento alla componente paesistica.

Nell'esercizio delle specifiche competenze la Commissione per il paesaggio utilizza inoltre, ai fini dell'espressione del proprio parere, i contenuti paesistici e ambientali trattati negli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale, tra cui:

- I "Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Contestuale revoca della d.g.r. 2121/2006", assunti con D.G.R. 22 dicembre 2011 – n. IX/2727 (BURL S.O. n. 2 del 13 gennaio 2012)
- Le "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 – n. 7/11045 (BURL 2° Suppl. Straord. al n. 47 del 21 novembre 2002);
- Le "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" di cui alla D.G.R. 25 luglio 2013 – n. X/495 (BURL S.O. n. 31 del 2 agosto 2013);
- Le "Linee guida per la progettazione paesaggistica delle infrastrutture della mobilità in aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale" di cui alla D.G.R. 30 dicembre 2008 – n. 8/8837 (BURL 3° Suppl. Straord. al n. 6 del 13 febbraio 2009);
- Le "Linee Guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" di cui alla D.G.R. 18 aprile 2012 - n. IX/3298 (S.O. n. 17 del 27 aprile 2012);
- La direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2000 – n. 6/48740 (BURL 1° Suppl. Straord. al n. 19 del 9 maggio 2000).

Art. 12 Sopralluoghi e audizioni

E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81, comma 3, l.r. n. 12/2005.

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.

Art. 13 Compensi

Ai sensi dell'art. 183, comma 3 del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. la partecipazione alla Commissione è gratuita.

SEZIONE SECONDA – DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Art. 14 Ambito di applicazione

L'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 dispone l'applicazione della sanzione amministrativa in caso di interventi eseguiti in aree assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica.

In particolare, sulla base dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 viene disposta l'irrogazione della sanzione amministrativa della rimessione in pristino qualora il trasgressore non vi provveda a proprie spese o della sanzione amministrativa pecuniaria solo in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica postumo. Infatti, in forza dell'art. 167, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. *“qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”*.

Sono esclusi dal presente regolamento gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica a norma dell'art. 2 del D.P.R. 31/2017 e dell'art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

L'applicazione e la riscossione della sanzione sono in capo al Settore a cui è attribuita la competenza in materia.

Art. 15 Criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative

La casistica applicativa delle due sanzioni amministrative (rimessione in pristino/sanzione pecuniaria) ex art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. può essere così declinata:

1. nel caso in cui l'abuso sia ritenuto compatibile con il vincolo paesaggistico, la sanzione sarà determinata con riferimento al maggior profitto conseguito, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 16, in quanto il giudizio di compatibilità comporta una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico-ambientale;
2. qualora, invece, l'abuso sia ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, in quanto ha determinato un'alterazione dell'ambiente tale da compromettere i valori paesaggistici oggetto di protezione, si procederà ad ordinare la demolizione dell'opera e la rimessione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore, nel caso in cui quest'ultimo non vi provveda.
3. infine, se l'abuso è ritenuto incompatibile con il vincolo paesaggistico, ma non ripristinabile in quanto, sulla base di apposita perizia tecnica, venga accertato che l'eliminazione della porzione abusiva potrebbe arrecare pregiudizio alla parte legittima dell'immobile o potrebbe comportare un danno maggiore al paesaggio rispetto al mantenimento in essere dell'abuso medesimo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari al danno arrecato determinato dal profitto conseguito aumentato di una percentuale variabile in relazione al valore paesaggistico della zona (ambiti di rilevanza paesistica o naturalistica desunti dagli elaborati, ora, del PTCP ed, in futuro, dal Piano territoriale metropolitano, sensibilità paesaggistica alta o molto alta attribuita dallo strumento urbanistico locale) in cui l'abuso è stato realizzato, calcolato secondo la formula di cui al successivo art. 18, oltre alla possibilità di prescrivere l'eventuale esecuzione di opere di riqualificazione tendenti all'eliminazione delle alterazioni paesaggistiche.

I suddetti casi vengono individuati a seguito delle specifiche valutazioni espresse dalla Commissione per il paesaggio in sede di formulazione dei propri pareri sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Nel calcolo della sanzione pecuniaria verranno considerati inoltre i seguenti criteri:

- in caso di interventi realizzati in difformità dell'autorizzazione paesaggistica, al fine di ricondurre la determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria in concreto irrogabile a criteri di omogeneità e proporzionalità, quest'ultima sarà riferita solamente alla superficie della porzione dell'immobile eseguita abusivamente e non già a quella complessiva dell'immobile medesimo;
- nel caso in cui, per la particolare tipologia dell'intervento realizzato non assimilabile neppure per analogia alle casistiche previste per i valori forfettari di cui al successivo art. 17, non sia possibile determinare l'importo della sanzione pecuniaria in base ai criteri di cui all'art. 167, comma 5 del D. Lgs. n. 42/2004, quest'ultima non potrà essere comunque inferiore a euro 500,00, come indicato dall'art. 83 della L.R. n. 12/05 e s.m.i.;
- qualora l'istanza di compatibilità paesaggistica comprenda più opere per ciascuna di esse dovrà essere conteggiata la corrispondente sanzione, così come sopra definito, e la sommatoria delle stesse contribuirà alla determinazione della sanzione finale.

Art. 16 Calcolo del maggior profitto (S) conseguente alla realizzazione delle opere abusive

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al maggior profitto, è determinato attraverso una stima sintetica realizzata con l'utilizzo di valori di mercato, desunti in relazione a caratteristiche intrinseche dell'oggetto di valutazione e all'ambito del territorio su cui è localizzato. La stima è depurata dal costo di produzione ed è sintetizzata dalla seguente formula estimativa:

$$\underline{MAGGIOR PROFITTO (S) = (V_{vm} - C_{um}) \times A_m \times R_e \times S_c}$$

Dove:

V_{vm} Valore venale medio

C_{um} Costo unitario medio

A_m Coefficiente di maggiorazione (Ambiti di localizzazione)

R_e Coefficiente di maggiorazione (Rete ecologica)

S_c Superficie di riferimento

Tale formula è di riferimento per gli interventi e le opere, realizzati nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., valutabili in termini di superfici/volumi. Per gli altri interventi è desunta in maniera forfettaria mediante l'applicazione di valori tabellari, graduati in funzione dell'intervento, come specificati nel successivo art. 17.

I parametri ed i coefficienti per determinare l'ammontare dell'indennità pecuniaria (S) sono i seguenti:

Valore venale medio (V_{vm})

Il V_{vm} è il valore di riferimento a metro quadrato per il calcolo dell'indennità pecuniaria. Ai fini di una semplice ed oggettiva valutazione, il dato è desunto dai valori di riferimento dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

Per un equilibrato calcolo della sanzione, ed una sua progressività in base al valore economico dell'opera realizzata, occorre individuare il valore attribuito dall'Osservatorio dei Valori Immobiliari riferito alla zona omogenea di mercato (zona OMI) del territorio in cui ricade l'intervento. Nel caso di zona non specificamente classificata si dovrà far riferimento alla zona contermina più affine per caratteristiche. Tra i diversi valori stimati dall'Osservatorio per la zona e la tipologia di immobile di riferimento, si prenderà in considerazione il valore riferito allo stato conservativo "Normale" e inserito nella colonna "Minimo" del Valore di Mercato (€/mq).

Costo unitario medio di produzione (Cum)

Il Cum è il valore di riferimento a metro quadrato per determinare il costo di produzione del bene da detrarre al Vvm, al fine di individuare il valore complementare (Maggior Profitto) su cui calcolare l'indennità pecuniaria. Tale valore è desunto dalla tabelle con gli importi per il calcolo del costo di costruzione da reperire nel Comune in cui ricade l'intervento, riferito all'anno in cui viene presentata istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il titolare dell'istanza deve produrre preventivamente la perizia di stima "asseverata", per determinare quanto sopra, a firma di tecnico abilitato.

Coefficiente di maggiorazione in riferimento agli ambiti su cui ricade l'intervento (Am)

Il coefficiente di maggiorazione "Am" si applica, come di seguito indicato, qualora gli interventi ricadano negli ambiti di qualificazione paesaggistico - ambientale individuati nelle Tav. 2 del PTCP e nelle corrispondenti Tavole del futuro Piano territoriale metropolitano:

- Ambiti di rilevanza naturalistica, ambiti di rilevanza paesistico-fluviale = 1,30
- Ambiti di rilevanza paesistica = 1,20
- Ambiti agricoli di rilevanza paesaggistica = 1,10

Nel caso di compresenza di diversi ambiti si applicherà la somma dei coefficienti.

Coefficiente di maggiorazione relativo alla rete ecologica (Re)

Il coefficiente di maggiorazione "Re" si applica, come di seguito indicato, qualora gli interventi ricadano negli elementi della rete ecologica individuati nelle Tav. 4 del PTCP e nelle corrispondenti Tavole del futuro Piano territoriale metropolitano:

Corridoi primari = 1,20

Gangli principali = 1,10

Coefficienti di riduzione delle superfici di riferimento (Sc)

Sono stati attribuiti coefficienti di riduzione per le superfici relative a vani accessori, o pertinenziali, rispetto alla superficie del vano utile identificato come ordinario.

1. Vano utile 1,00
2. Vano accessorio 0,90
3. Superficie accessoria (balconi, logge, porticati, tettoie, etc.) 0,60.

Art. 17 Valori forfettari del maggior profitto (S)

Per gli interventi, realizzati nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, ed esclusi gli interventi di cui all'Allegato A del D.P.R. 31/2017, per i quali non sia possibile una valutazione dell'utile conseguito mediante perizia di stima secondo la metodologia di cui al precedente art. 16, il presente Regolamento stabilisce un valore forfettario del profitto conseguito espresso in unità (euro al metro lineare o al metro quadrato oppure al metro cubo) oppure a corpo (valore per ogni singolo intervento).

Qualora l'intervento realizzato ricomprenda più opere riferibili a due o più tipologie di interventi nella tabella sottostante, verranno considerati i corrispondenti parametri di riferimento sommati tra loro.

N.	Categorie di interventi (realizzati nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. 42/2004, ed esclusi gli interventi di cui all'Allegato A del D.P.R. 31/2017)	Tipologie specifiche di interventi	Valore forfettario
1	Ristrutturazione edilizia (art. 27 della L.R. 12/2005)	<i>(interventi per i quali non è applicabile il calcolo del profitto conseguito)</i>	€ 3500,00
2	Restauro e risanamento conservativo (art. 27 della L.R. 12/2005)		€ 3000,00
3	Manutenzione straordinaria (art. 27 della L.R. 12/2005)		€ 2500,00
4	Manufatti accessori (balconi, logge, porticati, tettoie aperti almeno su tre lati, gazebi e pergolati)	fino a mq 50	€ 500,00
		da mq. 51 a 500	€ 900,00
		da mq. 501 a 1300	€ 1500,00
		oltre i 1300,00 mq	€ 1500,00 + € 1,20 €/mq
5	Interventi sui prospetti degli edifici esistenti	apertura di porte e/o finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; posa di tende da sole, ecc.	500 € cadauno
		interventi sulle finiture esterne con rifacimento di intonaci, rivestimenti esterni modificativi di quelli preesistenti	500 €
		inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere e parapetti	125 €/ml
6	Interventi sulle coperture degli edifici esistenti	rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifica all'inclinazione e alla configurazione delle falde; inserimento di canne fumarie o comignoli	500 €
7	Interventi di modifica delle aree di pertinenza di edifici esistenti e nelle aree libere	pavimentazioni, rampe, scivoli, marciapiedi, opere di urbanizzazione (che non abbiano determinato incremento di superficie utile)	125 €/mq
		realizzazione o modifica di cancelli	500 €
		realizzazione o modifica di muri di contenimento del terreno, muri di cinta, recinzioni	125 €/ml
		posa in opera e/o modifica di cartelli insegne per	

		attività commerciali e altri mezzi pubblicitari non temporanei. Interventi di arredo permanenti comportanti installazione di manufatti (panchine, illuminazione, ecc.)	500 €
8	Installazione di impianti tecnologici	condizionatori, caldaie, parabole o antenne, impianti per l'accesso alle reti di comunicazione e interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, serbatoi, cisterne, pompe di calore, opere di presa, nuovi pozzi	500 €
		pannelli solari, termici, fotovoltaici.	125 €/mq
		sostituzione e/o modifica di cabine elettriche e/o del gas, linee elettriche e telefoniche	500 €
9	Interventi che comportano la modifica della morfologia del terreno	Interventi di riempimento con funzione antierosiva e ripristino di opere di difesa esistenti sulle sponde dei fiumi e dei laghi	150 €/mc
		Movimenti di terra (Scavi e riporti)	Fino a 15 mc € 500,00 Oltre i 15 mc fino a 100 mc: € 500,00 + € 20 €/mc oltre i 15 mc Oltre i 100 mc: € 2.200,00 + € 50 €/mc oltre i 100 mc
10	Opere riguardanti derivazioni		500 €
11	Utilizzo materiali o colori differenti rispetto a quelli autorizzati		500 €
12	Modifiche degli assetti vegetazionali, compresi ambiti boscati, e abbattimento alberi di pregio	Modifiche di assetti vegetazionali, trasformazioni del bosco <i>La superficie interessata è determinata mediante perizia effettuata, a spese del trasgressore, da parte di tecnico agronomo o forestale abilitato.</i>	€ 1000 fino a 500 mq oltre 500 mq: € 500 + 3 €/mq oltre i 500 mq
		abbattimento di alberi di pregio in contesti tutelati ex art. 136 del D. Lgs. 42/2004	1000 €/albero

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti nella tabella sopra riportata saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi per analogia.

La sanzione pecuniaria, comunque calcolata e per qualsiasi tipologia di opera abusiva, non può essere inferiore a euro 500,00.

Art. 18 Calcolo del danno arrecato

Il calcolo dell'indennità pecuniaria, riferita al danno arrecato (Da) viene sintetizzato dalla seguente formula:

$$\text{DANNO ARRECATO (Da)} = \text{S} \times \text{Am} \times \text{Re} \times \text{Sp}$$

in cui:

S = Maggior profitto

Am = Coefficiente di maggiorazione relativo agli ambiti su cui ricade l'intervento, come definito dal precedente art. 16

Re = Coefficiente di maggiorazione relativo alla rete ecologica come definito dal precedente art. 16

Sp = Coefficiente di maggiorazione riferito alla sensibilità paesaggistica attribuita dallo strumento urbanistico comunale all'area oggetto di intervento, così determinato:

Sensibilità paesaggistica molto alta = 2,00

Sensibilità paesaggistica alta = 1,70

Nel caso in cui, per la specifica localizzazione dell'opera, non fosse possibile l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, il danno arrecato sarà calcolato pari al maggior profitto incrementato del 50%.

Art. 19 Modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordine di versamento della sanzione pecuniaria. Il mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista, comporterà l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Le somme riscosse per effetto dell'applicazione delle sanzioni sono utilizzate, oltre che per la rimessione in pristino, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla rimessione in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno ai soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Art. 20 Rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica

Il ritiro del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è subordinato al deposito dell'attestazione dell'avvenuto versamento della sanzione pecuniaria.

Art. 21 Interventi sostitutivi in caso di inerzia dei comuni

Nel caso di accertata inerzia dei comuni nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 la Città metropolitana, a seguito di specifica istanza e qualora accerti la sussistenza di un danno ai valori paesaggistici tutelati, interviene in via sostitutiva secondo la procedura di cui all'art. 86, commi da 2 a 7, della L.R. 12/2005.

Art. 22 Norma transitoria

La Commissione del paesaggio in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento continua ad esercitare le sue funzioni fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.

Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo, all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano.